|  |
| --- |
| Parte III.6Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (CEEAG)[[1]](#footnote-2)  Sezione 4.7.1 – Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali |

*La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti gli aiuti di Stato di cui alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (in appresso "CEEAG").*

*La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.7.1 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente, allorché sarà disponibile.*

*Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.*

|  |
| --- |
| **Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure** |

1. **Contesto e obiettivi della misura o delle misure**
2. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi ambientali dell'Unione che la misura intende sostenere.

1. Se non è stato già specificato nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni sul mercato interno.

1. **Entrata in vigore e durata**
2. Se non sono già state indicate nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), specificare
   1. Per un regime di aiuti:
      * la data prevista di entrata in vigore del regime;

* + - la durata del regime[[2]](#footnote-3).

* 1. Per gli aiuti individuali: la data (prevista) di concessione dell'aiuto (promessa di aiuto) e la data di pagamento (data del primo pagamento se sono previsti diversi pagamenti successivi):

1. **Beneficiari**
2. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.

1. Indicare l'ubicazione del beneficiario o dei beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).

1. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.

1. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. il punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.

1. **Bilancio e finanziamento della misura o delle misure**
2. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima[[3]](#footnote-4).

1. Poiché la misura riguarda una tassa/un prelievo parafiscale ambientale[[4]](#footnote-5), chiarire se:
   1. il prelievo è stabilito da una legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;

* 1. lo sgravio dal prelievo è finanziato aumentando il prelievo di altri consumatori;

* 1. il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;

* 1. la misura comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;

* 1. il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;

* 1. il prelievo che finanzia la misura finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.

|  |
| --- |
| **Sezione B: Valutazione della compatibilità dell'aiuto** |

|  |
| --- |
| *Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica* |

|  |
| --- |
| Contributo allo sviluppo di un'attività economica, effetto di incentivazione, motivazioni dell'aiuto e ambito delle attività sovvenzionate |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alle sezioni 3.1.1 e 3.1.2,* *nella misura in cui sono applicabili alla misura o alle misure, e alle sezioni 4.7.1.1 e 4.7.1.2 (punti da 293 a 296) della CEEAG.*

1. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

1. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità alla sezione 3.1.2 della CEEAG, spiegare in che modo la misura "incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso", alla luce delle motivazioni dell'aiuto quali illustrate nella sezione 4.7.1.1 della disciplina.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 293 della CEEAG, spiegare i) il motivo per cui "gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali, benché possano incidere negativamente sull'obiettivo di tutela dell'ambiente, possono comunque essere necessari" e ii) il motivo per cui "i beneficiari si troverebbero altrimenti in una posizione di svantaggio competitivo tale da rendere impossibile l'applicazione della tassa o del prelievo parafiscale ambientale".

1. Al fine di valutare la conformità al punto 294 della CEEAG, spiegare:
2. il motivo per cui "la concessione di un trattamento più favorevole" ad alcune imprese "potrebbe consentire di raggiungere un livello generale di contribuzione più elevato alle tasse o ai prelievi parafiscali ambientali";

1. il motivo per cui "gli sgravi da tasse o prelievi ambientali possono contribuire almeno indirettamente a un livello di tutela ambientale superiore" e

1. in che modo gli Stati membri garantiscono che tali sgravi non compromettono "l'obiettivo generale delle tasse o dei prelievi parafiscali ambientali, che consiste nello scoraggiare i comportamenti dannosi per l'ambiente e/o nell'aumentare il costo di tali comportamenti laddove non siano disponibili alternative soddisfacenti".

1. Al fine di valutare la conformità al punto 295 della CEEAG, fornire le informazioni di cui al punto 296 della disciplina:
2. una descrizione dei settori o delle categorie di beneficiari ammissibili agli sgravi;

1. un elenco dei principali beneficiari in ciascuno dei settori interessati, il rispettivo fatturato, le quote di mercato, l'entità della base imponibile e la percentuale che la tassa o il prelievo ambientale rappresenterebbe nell'utile lordo in presenza e in assenza dello sgravio (anche separatamente in un allegato della scheda di informazioni complementari);

1. una descrizione della situazione dei beneficiari che illustri i motivi per i quali essi non sarebbero in grado di pagare l'aliquota standard della tassa o del prelievo ambientale;

1. una spiegazione del modo in cui lo sgravio dalla tassa o dal prelievo contribuirebbe ad un aumento effettivo del livello di tutela ambientale rispetto a quello che sarebbe raggiunto in assenza degli sgravi[[5]](#footnote-6).

|  |
| --- |
| Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.*

1. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.

1. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 TFUE. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 TFUE. In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite nell'ambito della domanda 5.ii.

|  |
| --- |
| *Condizione negativa: l'aiuto non può alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse* |

|  |
| --- |
| Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi |

*Si osservi che le sezioni 2.1.1 e 2.1.2 sono alternative. Per i casi ammissibili a un approccio semplificato in linea con la sezione 2.1.1 seguente, le risposte di cui alla sezione 2.1.2 non sono richieste.*

|  |
| --- |
| Approccio semplificato per le tasse ambientali armonizzate |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.7.1.3 (punti da 297 a 300) della CEEAG. In caso di tasse ambientali armonizzate, la Commissione potrà applicare un approccio semplificato per valutare la necessità e la proporzionalità dell'aiuto. Nel contesto della direttiva 2003/96/CE, la Commissione può applicare un approccio semplificato per gli sgravi fiscali, nel rispetto del livello minimo di imposizione dell'Unione di cui ai punti 298 e 299.*

1. Chiarire se la misura o le misure rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/96/CE.

1. In caso di risposta affermativa, e al fine di valutare la conformità al punto 298 della CEEAG, fornire le informazioni seguenti:
2. indicare il livello minimo di imposizione dell'Unione applicabile e l'aliquota fiscale applicabile versata dal beneficiario nell'ambito della misura.

1. Indicare e motivare i criteri di selezione dei beneficiari. Nella risposta si prega di spiegare perché questi criteri sono oggettivi e trasparenti.

1. Confermare e dimostrare che l'aiuto è concesso secondo modalità identiche per tutte le imprese operanti nello stesso settore, se sono in una situazione di fatto simile.

1. Confermare che è stata condotta una consultazione pubblica aperta ex ante in cui i settori ammissibili agli sgravi sono stati opportunamente descritti e che è stato fornito un elenco dei principali beneficiari per ciascun settore. Fornire elementi di prova pertinenti a dimostrazione della consultazione.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 299 della CEEAG:
2. spiegare se l'aiuto è concesso sotto forma di sgravio dall'aliquota fiscale o di importo di compensazione fisso annuo (rimborso fiscale), o di una combinazione delle due opzioni;

1. se l'aiuto (o parte di esso) è concesso sotto forma di rimborso fiscale, confermare che i) l'importo del rimborso è essere calcolato sulla base di dati storici, ossia dei livelli di produzione, consumo o inquinamento registrati dall'impresa in un dato anno di riferimento e che ii) l'entità del rimborso fiscale non va oltre il livello minimo di imposizione dell'Unione che sarebbe altrimenti dovuto per l'anno di riferimento.

|  |
| --- |
| Valutazione dettagliata della misura o delle misure |

*Se le tasse ambientali non sono armonizzate o se i beneficiari versano un importo inferiore al livello minimo della tassa armonizzata, laddove consentito dalla direttiva 2003/96/CE, è necessaria un'analisi approfondita per stabilire la necessità e la proporzionalità dell'aiuto.*

|  |
| --- |
| Necessità dell'aiuto |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.1, nella misura in cui è applicabile alla misura o alle misure, e alla sezione 4.7.1.3.1 (punti da 301 a 303) della CEEAG.*

1. Al fine di valutare la conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione 3.2.1.1 della CEEAG, descrivere in che modo la misura o le misure sono destinate a una situazione in cui possono determinare uno sviluppo tangibile che il mercato da solo non è in grado di assicurare. Nella risposta, fare riferimento ai fallimenti del mercato descritti al punto 34 della CEEAG, a seconda dei casi, e spiegare perché altre politiche e misure già in atto non siano sufficienti a risolverli, come indicato al punto 35 della disciplina.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 302 della CEEAG, indicare se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
2. i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono concessi secondo modalità identiche per tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile dal punto di vista delle finalità o degli obiettivi della misura di aiuto;

1. la tassa o il prelievo parafiscale ambientale comporterebbe, se non fosse applicato lo sgravio, un aumento sostanziale dei costi di produzione, calcolati in proporzione al valore aggiunto lordo per ciascun settore o categoria di beneficiari (ad esempio sulla base dei valori di beneficiari rappresentativi o dei valori aggregati del settore o della categoria di beneficiari);

1. non sarebbe possibile trasferire ai clienti l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole dei volumi di vendita (ad esempio in riferimento alla concorrenza da parte di imprese in giurisdizioni non soggette alla tassa e in base al grado di sostituibilità del prodotto in questione).

1. Per quanto riguarda gli sgravi per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, al fine di valutare la conformità al punto 303 della CEEAG:
2. confermare che sarà in vigore un meccanismo volto a verificare che la misura sia ancora necessaria, applicando le condizioni di cui alla sezione 4.1.3.1 della disciplina;

1. spiegare come funzionerà tale meccanismo e

1. confermare che lo Stato membro adotterà misure opportune, quali la cessazione dell'esenzione o una riduzione del livello di sostegno, e specificare quali misure opportune saranno applicate nel concreto.

|  |
| --- |
| Adeguatezza dell'aiuto |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.2, nella misura in cui è applicabile alla misura o alle misure, e alla sezione 4.7.1.3.2 (punti da 304 a 306) della CEEAG.*

1. Al fine di valutare la conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione 3.2.1.2 della CEEAG, illustrare perché la misura o le misure sono uno strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo previsto dell'aiuto, il che significa che non deve esistere uno strumento di intervento e di aiuto meno distorsivo in grado di raggiungere i medesimi risultati, tenendo conto di altri strumenti di intervento e di aiuto applicabili in alternativa.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 305 della CEEAG, confermare che i) la durata massima della misura o delle misure è di 10 anni e ii) l'eventuale nuova notifica si baserà su una nuova valutazione dell'adeguatezza della misura o delle misure.

1. Se l'aiuto (o parte di esso) è concesso sotto forma di rimborso fiscale, al fine di valutare la conformità al punto 306 della CEEAG, confermare che l'importo del rimborso sarà calcolato sulla base di dati storici, ossia dei livelli di produzione, consumo o inquinamento registrati dall'impresa in un dato anno di riferimento.

|  |
| --- |
| Proporzionalità dell'aiuto |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.7.1.3.3 (punti da 307 a 309) della CEEAG.*

1. Al fine di valutare la conformità al punto 308 della CEEAG (che richiede che sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti), fornire una tra le informazioni seguenti:
2. indicare se ciascun beneficiario dell'aiuto versa almeno il 20 % dell'importo nominale della tassa o del prelievo parafiscale ambientale che sarebbe altrimenti applicabile a tale beneficiario in assenza dello sgravio

1. o, in alternativa, indicare se i) lo sgravio dalla tassa o dal prelievo non supera il 100 % della tassa o del prelievo parafiscale ambientale nazionale; ii) gli sgravi sono subordinati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e i beneficiari o le associazioni di beneficiari in base ai quali i beneficiari o le associazioni di beneficiari si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi lo stesso effetto del versamento da parte dei beneficiari o delle associazioni di beneficiari di almeno il 20 % della tassa nazionale[[6]](#footnote-7).

1. Nel caso in cui si opti per l'opzione ii della domanda 22 , al fine di valutare la conformità al punto 309 della CEEAG, illustrare:
2. il contenuto degli accordi applicabili, compresi gli obiettivi specifici e il calendario stabilito per il loro conseguimento;

1. in che modo sarà assicurato un controllo indipendente e regolare degli impegni assunti in forza degli accordi;

1. in che modo sarà effettuata la revisione periodica degli accordi alla luce delle innovazioni tecnologiche o di altra natura e saranno previste sanzioni efficaci in caso di mancato adempimento degli impegni.

|  |
| --- |
| Cumulo |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.*

1. Se non è già stato indicato nella parte I del modulo di notifica generale e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure possono essere accordati nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o aiuti de minimis e su come verranno cumulati gli aiuti.

1. Se si applica il punto 56 della CEEAG, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma del punto 308 della CEEAG. Specificare, per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto, il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.

1. Se si applica il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale[[7]](#footnote-8) (che non costituiscono aiuti di Stato), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.

|  |
| --- |
| Trasparenza |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 62) della CEEAG.*

1. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.

1. Fornire il link alla pagina o alle pagine web su cui saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della presente disciplina e di importo superiore a 100 000 EUR.

|  |
| --- |
| Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 della CEEAG, nella misura in cui è applicabile alla misura o alle misure.*

1. Al fine di valutare la conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione 3.2.2 della CEEAG, descrivere in che modo la misura o le misure attenuano eventuali effetti negativi manifesti sulla concorrenza e sugli scambi.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 70 della CEEAG:
2. se non è stato già indicato nella risposta alla domanda 20, confermare che la durata del regime è di massimo dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile;

1. confermare che un'eventuale estensione della durata della misura oltre tale periodo massimo richiederà una nuova notifica della misura o delle misure.

|  |
| --- |
| *Raffronto tra gli effetti positivi dell'aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi* |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) della CEEAG, nella misura in cui è applicabile alla misura o alle misure.*

1. Al fine di valutare la conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione 3.3 della CEEAG:
2. spiegare in che modo, in generale, gli effetti positivi della misura o delle misure superano gli effetti negativi;

1. per quanto riguarda l'applicazione del punto 75 della CEEAG, chiarire se la misura o le misure contengono caratteristiche volte ad agevolare la partecipazione delle PMI. In caso di risposta affermativa, fornire informazioni su tali caratteristiche e giustificare in che modo gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione e accettazione delle PMI alla misura o alle misure superano i possibili effetti distorsivi;

1. per quanto riguarda l'applicazione del punto 76, lettera c), della CEEAG, specificare se la misura o le misure di aiuto sono soggette a una scadenza temporale.

|  |
| --- |
| **Sezione C: Valutazione** |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al punto 76, lettera a), e al capo 5 (punti da 455 a 463) della CEEAG.*

1. Se la misura o le misure superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché lo Stato membro ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare alla presente scheda di informazioni complementari un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG[[8]](#footnote-9).

……………………………………………………………………………………………

1. Se è presentato un progetto di piano di valutazione:
2. presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;

………………………………………………………………………………….

1. confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;

………………………………………………………………………………….

1. indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.

………………………………………………………………………………….

1. Al fine di valutare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che lo Stato membro provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, nel caso in cui il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 461 della CEEAG:
2. chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;

…………………………………………………………………………………..

1. fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;

………………………………………………………………………………….

1. spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.

…………………………………………………………………………………..

1. Al fine di valutare ulteriormente la conformità al punto 461 della CEEAG:
2. indicare i termini proposti dallo Stato membro per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;

1. confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.

|  |
| --- |
| **Sezione D: Relazioni e monitoraggio** |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 6 (punti da 464 a 465) della CEEAG.*

1. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui alla sezione 6, punti 464 e 465, della CEEAG.

1. GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Si osservi che, per un regime di aiuti, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura. [↑](#footnote-ref-3)
3. Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica. [↑](#footnote-ref-4)
4. In questa domanda i riferimenti a "prelievo" sono da intendersi come riferimenti estesi anche alle tasse ambientali. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ad esempio confrontando l'aliquota standard che sarebbe applicata con gli sgravi con quella che sarebbe applicata senza gli sgravi, il numero totale delle imprese che sarebbero assoggettate alla tassa o al prelievo, o altri indicatori che riflettano un effettivo cambiamento del comportamento dannoso per l'ambiente. [↑](#footnote-ref-6)
6. Tali accordi o impegni possono contemplare, tra l'altro, una riduzione del consumo energetico, una riduzione di emissioni e altri inquinanti, o qualsiasi altra misura di tutela ambientale. [↑](#footnote-ref-7)
7. I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione europea che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro. [↑](#footnote-ref-8)
8. Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: [https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting\_it#evaluation-plan](#evaluation-plan). [↑](#footnote-ref-9)